SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 43**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 febbraio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 18 febbraio 1987, n. 34.

Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Condotte di dissociazione

1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

Art. 2.

Commutazione e diminuzioni di pena

1. La pena per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale è così commutata o diminuita nei confronti di chi, entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1:

a) alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per trenta anni;

b) fuori del caso di cui alla lettera *a)*, le altre pene sono diminuite: di un quarto se la condanna concerne, da soli o insieme ad altri reati, i delitti di omicidio volontario consumato o tentato o di lesioni personali volontarie gravissime; della metà se la condanna concerne soltanto delitti di carattere associativo o di accordo, delitti di porto e detenzione di armi ed esplosivi, delitti di falsità e di favoreggiamento personale o reale, delitti di apologia e istigazione di cui agli articoli 302, 303, 414 e 415 del codice penale anche in concorso tra di loro; di un terzo in ogni altro caso.

2. Nessun beneficio di cui al comma 1 è applicabile quando la condanna concerne anche i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale.

3. La commutazione e le diminuzioni di pena indicate nel comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, del concorso formale e della continuazione: esse sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. La commutazione e le diminuzioni sono applicate dal giudice del dibattimento. La Corte di cassazione provvede ai sensi del terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

Art. 3.

Commutazione e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva

1. Le pene inflitte per uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate o diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purché entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1.

2. Il provvedimento è preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 4.

Dichiarazione di dissociazione successiva all'entrata in vigore della legge

1. Se l'imputato o il condannato intendono rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, ovvero integrare quelle già rese, possono chiedere di esercitare tale facoltà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La richiesta va rivolta al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il processo, ovvero al pubblico ministero presso il giudice competente per l'incidente di esecuzione.

2. Il pubblico ministero, raccolte senza ritardo le dichiarazioni suddette, le trasmette immediatamente al giudice competente.

3. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame, tutti gli elementi necessari per la decisione.

Art. 5.

Revoca

1. La commutazione e le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

2. Alla revoca provvede in ogni stato e grado il giudice competente per il giudizio ovvero il giudice degli incidenti di esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 6.

Libertà provvisoria

1. A coloro che hanno tenuto le condotte previste all'articolo 1 e relativamente ai delitti punibili con la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni, può essere concessa la libertà provvisoria.

Art. 7.

Cumulo

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali è stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non può eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto. La pena così determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 582 del codice di procedura penale.

Art. 8.

Applicabilità delle norme

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1983.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1:

Gli articoli del codice penale richiamati nel presente comma riguardano:

l'art. 302, l'istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II (delitti contro la personalità internazionale dello Stato e delitti contro la personalità interna dello Stato);

l'art. 303, la pubblica istigazione e l'apologia dei delitti di cui all'art. 302;

l'art. 414, l'istigazione a delinquere;

l'art. 415, l'istigazione a disobbedire alle leggi.

Nota all'art. 2, comma 2:

Gli articoli 285 e 422 del codice penale riguardano:

l'art. 285, la devastazione, il saccheggio e la strage;

l'art. 422, fuori dei casi preveduti dall'art. 285, la strage.

Note all'art. 2, comma 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 69 del codice penale:

«Art. 69 *(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)* [modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220]. — Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

— Il terzo comma dell'art. 538 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 20 aprile 1974, n. 104, convertito nella legge 18 giugno 1974, n. 226, prevede che: «La Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito, senza pronunciare annullamento, quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti».

Nota all'art. 3, comma 2:

Il testo degli articoli 628 e seguenti (fino all'art. 632) del codice di procedura penale è il seguente:

Art. 628 *(Giudice degli incidenti).* — Il giudice che ha deliberato un provvedimento è competente a giudicare in camera di consiglio con ordinanza su tutti gli incidenti riguardanti l'esecuzione del provvedimento medesimo, anche quando il pubblico ministero presso il predetto giudice o il pretore ha richiesto per l'esecuzione un altro ufficio del pubblico ministero presso un diverso giudice o un altro pretore. Qualora il detto giudice non si trovi nel territorio dello Stato, provvede la corte d'appello del distretto nel quale ha sede il competente ufficio del casellario.

L'incidente è proposto con richiesta del pubblico ministero o con istanza dell'interessato. Il pretore può provvedere anche d'ufficio.

Per gli incidenti relativi all'esecuzione di sentenze della corte d'assise si procede a' termini del secondo capoverso dell'art. 153.

Art. 629 *(Regolamento della competenza per l'esecuzione di sentenze di condanna o di proscioglimento).* — Se si tratta di sentenza pronunciata in grado d'appello, la competenza per gli incidenti di esecuzione spetta al giudice di secondo grado, salvo che la sentenza impugnata sia stata confermata o riformata soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, nei quali casi la competenza spetta al giudice di primo grado.

Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la competenza per gli incidenti di esecuzione appartiene al giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro sentenza inappellabile, e al giudice indicato nella prima parte di questo articolo, negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

Art. 630 *(Procedimento per gli incidenti di esecuzione).* — In seguito alla richiesta del pubblico ministero o all'istanza dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un difensore d'ufficio all'interessato ammesso al patrocinio gratuito; fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero anche quando l'incidente è stato proposto a sua richiesta. Lo stesso avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse.

Il pubblico ministero presso il tribunale o la corte presenta requisitorie scritte. I privati i quali ne fanno domanda, se compaiono, sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice, sono previamente uditi a loro domanda dal giudice di sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il difensore hanno anche facoltà di presentare memorie, senza che per ciò possa essere ritardata la decisione.

L'inosservanza delle disposizioni precedenti è causa di nullità.

Il giudice, prima di deliberare sull'incidente di esecuzione, può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

Si osservano quando occorre le disposizioni concernenti l'istruzione formale.

Art. 631 *(Impugnabilità della decisione)*. — L'ordinanza con cui il giudice decide sull'incidente d'esecuzione è notificata per estratto nel termine di otto giorni agli interessati ai quali è stato notificato l'avviso indicato nell'articolo precedente, ed è comunicata nello stesso termine al pubblico ministero.

Contro l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione dal pubblico ministero e dai predetti interessati.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza; tuttavia il giudice che ha emesso l'ordinanza può con decreto sospenderne l'esecuzione.

Art. 632 *(Incidenti di esecuzione civile in materia penale)*. — Quando nell'esecuzione civile in materia penale sorge controversia, si osservano le disposizioni degli articoli precedenti se non è diversamente stabilito.

Nota all'art. 5, comma 2:

Per il testo degli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale si veda la nota all'art. 3, comma 2.

Note all'art. 7, comma 1:

— Il testo dell'art. 80 del codice penale è il seguente:

«Art. 80 *(Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi)*. — Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna».

— Il testo dell'art. 582 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 582 *(Esecuzione di pene concorrenti)*. — Quando contro la stessa persona sono state pronunciate due o più sentenze o decreti di condanna per reati diversi, il pubblico ministero o il pretore determina se occorre, quale pena debba essere eseguita, in osservanza delle norme sul concorso di pene. Se le condanne vennero inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che pronunciò l'ultima condanna o il procuratore della Repubblica del circondario in cui risiede il pretore che pronunciò l'ultima condanna.

Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.

Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore, si osservano le norme concernenti gli incidenti di esecuzione stabilite negli articoli 628 e seguenti. Se l'incidente promosso dal condannato appare manifestamente infondato, il giudice con l'ordinanza che lo rigetta [può infliggere al condannato stesso una punizione a norma del regolamento generale carcerario, dandone partecipazione alla direzione dello stabilimento per l'esecuzione; e], se l'opponente non è detenuto, può condannarlo al pagamento di una somma da lire *ventimila* a *centomila* a favore della Cassa delle ammende [sanzione originaria da lire cento a lire cinquecento, aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi di cinque volte dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689].

Quando più sentenze o decreti di condanna sono stati pronunciati da giudici ordinari e da giudici speciali la competenza per i provvedimenti indicati nelle disposizioni precedenti e per i relativi incidenti di esecuzione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria».

Note all'art. 8, comma 2:

— Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 625/1979 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) è il seguente:

«Art. 4. — Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-*bis* del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti; la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 del presente decreto».

Si trascrive anche il testo dell'art. 1 del predetto decreto, richiamato nell'articolo soprariportato:

«Art. 1. — Per i reti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 304/1982 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) è il seguente:

«Art. 2 *(Attenuante per i reati per finalità di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione)*. — Salvo quanto disposto dall'art. 289-*bis* del codice penale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'art. 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del n. 2 dell'art. 61 del codice penale.

Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 [v. nota precedente].

«Art. 3 *(Attenuanti per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione)*. — Salvo quanto disposto dall'art. 289-*bis* del codice penale, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'art. 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo.

Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 [v. nota precedente]».

I primi due commi dell'art. 1 della medesima legge, richiamati negli articoli soprariportati, così dispongono:

«Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-*bis*, 304, 305 e 306 del codice penale e, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e dal secondo comma dell'articolo 5, non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, all'associazione o alla banda, prima della sentenza definitiva di condanna concernente i medesimi reati:

a) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda;

b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della banda.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui l'associazione o la banda è stata formata».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1050):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 7 dicembre 1984.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 gennaio 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 22, 24, 31 gennaio 1985; 19, 26 febbraio 1985; 23 maggio 1985; 17, 24, 31 luglio 1985; 25 settembre 1985; 13 novembre 1985; 19 dicembre 1985; 30 gennaio 1986; 3, 16 aprile 1986.

Relazione scritta annunciata il 20 maggio 1986 (atto n. 1050/*A* - relatore: sen. FRANZA).

Esaminato in aula il 21, 22 maggio 1986 e approvato il 3 giugno 1986, in un testo unificato con atti n. 221 (on. DE MARTINO ed altri) e n. 432 (sen. PECCHIOLI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3822):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 1° ottobre 1986, con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla IV commissione il 10, 17 dicembre 1986; 3 febbraio 1987 e approvato il 10 febbraio 1987.

87G0129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1987, n. 35.

Modificazione delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 18 febbraio 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 febbraio 1987;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 21 febbraio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 81.665 a L. 82.333 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.166,50 a L. 8.233,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da L. 23.419 a L. 24.812 e da L. 24.766 a L. 25.476 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera *D)*, punto 3), ed *F)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da L. 8.165 a L. 8.377, da L. 9.598 a L. 9.853 e da L. 28.227 a L. 29.034 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 25

87G0128

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 dicembre 1986, n. **1016.**

Modificazioni allo statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Firenze.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, con quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni agli articoli 21, 22, 27, 31, 33 e 42 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, n. 468.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1987
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 252

87G0112

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882

Il decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986.

87A1479

Mancata conversione del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924

Nella seduta del 20 febbraio 1987 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 93 del regolamento del Senato, il disegno di legge n. 2219 concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986), recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

87A1509

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 febbraio 1987.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, di costruzione Fuk Lu Electric Machinery Industrial, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza dei materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 12 settembre 1986 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso la ditta Bergamaschi e Vimercati, via Cenisio, 20, Milano;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza previsti all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione IMQ n. 740);

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 162038 in data 12 novembre 1986, alla ditta Bergamaschi e Vimercati;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'importazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Fuk Lu Electric Machinery Industrial in Taiwan, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - marca Lucky Deer - 220 V - 50 Hz - modello super de luxe - diametro pale 30 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta importatrice, distributrice Bergamaschi e Vimercati S.p.a., con sede in via Cenisio, 20, Milano, di ritirare dal mercato la partita del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori della disposizione del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

ALLEGATO *I*

RELAZIONE IMQ N. 740

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico dell'industria - Materiale pervenuto all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano il 15 settembre 1986.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Importatore:- Bergamaschi e Vimercati S.p.a., via Cenisio, 20, Milano.

Rivenditore: Bergamaschi e Vimercati S.p.a., via Cenisio, 20, Milano.

Costruttore: Fuk Lu Electric Machinery Industrial Co. Ltd. - Tainan Taiwan.

Descrizione: marca Lucky Deer - 220V - 50Hz - Modello super de luxe - Matricola 25524 - Diametro pale 30 cm - 3 velocità.

Dati forniti da: ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 107-10/I-1976 - fascicolo n. 390 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici a motore d'uso domestico e similare» e progetto di norma CEI P. 301 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori d'uso domestico e similare».

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 12 settembre 1986 - Data delle prove: 20 ottobre 1986.

5. ESITO DELLE PROVE (rapporto di prova n. 05S0054).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da quattro pagine, — disegni, — tabelle, due fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 3 novembre 1986

Responsabile della prova: CARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

a) Sulla targa dell'apparecchio non sono chiaramente indicati tutti i dati nominali.

L'apparecchio è sprovvisto di un foglio di istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Manca l'indicazione della classe per quanto riguarda il grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti.

Nota: Mancando il circuito di terra e non essendo ammessa in Italia la classe 0, l'apparecchio è stato giudicato come appartenente alla classe II.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti con le parti in tensione dell'apparecchio (l'avvolgimento motore è accessibile e ricoperto dalla sola vernice isolante, non considerata sufficiente ai fini della protezione contro le scosse elettriche) né contro i contatti indiretti (la carcassa metallica del motore è accessibile ed è separata dalle parti in tensione dal solo isolamento fondamentale).

Le distanze di isolamento tra le parti in tensione e le parti metalliche del motore non sono adeguate.

Infatti durante la relativa prova di rigidità dielettrica si è verificata una scarica tra l'avvolgimento del motore e il pacco dello stesso in prossimità di alcune entrate in cava (tensione di prova 1.250 V per 1 min.; tensione di scarica: ~ 700 V).

Le distanze di isolamento tra le parti metalliche del motore e la griglia metallica a protezione della ventola non sono adeguate.

Infatti durante la relativa prova di rigidità dielettrica si è verificata una scarica tra una vite di fissaggio del motore e la griglia metallica a protezione della ventola (tensione di prova 2.500 V per 1 min.; tensione di scarica: ~ 2000 V).

Le distanze di isolamento tra le parti in tensione della pulsantiera e la mascherina metallica accessibile adiacente non sono adeguate.

Infatti durante la relativa prova di rigidità dielettrica si è verificata una scarica tra i terminali saldati alla pulsantiera e la mascherina metallica adiacente (tensione di prova 3.750 V per 1 min.; tensione di scarica: ~ 2.500 V).

I conduttori del cavo di alimentazione e quelli interni non sono sufficientemente fissati, in modo da impedire, in caso di allentamento delle connessioni stesse, che le estremità nude dei conduttori possano andare in contatto con la mascherina metallica accessibile in prossimità dei comandi e con il coperchio metallico inferiore.

Il cavo di alimentazione non è protetto dagli sforzi di tensione e torsione in modo efficace, poiché la protezione è affidata ad un semplice nodo.

Inoltre le viti che fissano il coperchio inferiore, che racchiude le parti in tensione dei comandi, non hanno superato la prova di resistenza meccanica.

d) L'isolamento del cavo di collegamento interno al motore non è proporzionato alle sollecitazioni previste nel tratto in cui viene a contatto con l'utente, poiché i conduttori sono provvisti dell'isolamento funzionale, ma sprovvisti di guaina esterna di protezione.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

b) La griglia a protezione della ventola può essere asportata senza l'impiego di attrezzo, consentendo l'accessibilità alle parti in movimento della ventola stessa.

c) Durante il funzionamento in sovraccarico dell'apparecchio (motore bloccato) la temperatura riscontrata sugli avvolgimenti del motore ha superato il valore massimo ammesso di 165 °C (riscontrato 214 °C) con conseguente bruciatura degli avvolgimenti.

87A1408

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa di consumo della Valle di S. Caterina - Soc. coop.va a r.l.», in Conco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo della Valle di S. Caterina - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Conco (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2450 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo della Valle di S. Caterina - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Conco (Vicenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Boschetti in data 21 aprile 1920, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alferio Crestani, residente in Bassano del Grappa, via Conco n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A1399

DECRETO 6 febbraio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Consorzio produttori ortofrutticoli - Soc. coop.va a r.l.», in Quinto di Treviso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio produttori ortofrutticoli - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Quinto di Treviso, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2450 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Consorzio produttori ortofrutticoli - Soc. coop.va a r.l.», con sede in quinto di Treviso, costituita per rogito notaio dott. Luigi Di Francia in data 21 dicembre 1967, rep. n. 26158, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Paolo Candiago, nato a Treviso il 2 aprile 1951, ne è nominato commissario liquidatore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A1400

DECRETO 6 febbraio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa mestrina trasporti a r.l.», in Venezia-Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società «Cooperativa mestrina trasporti a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2450 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa mestrina trasporti a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito notaio dott. Polizzi Antonino in data 25 maggio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Valerio De Marchi, nato a Piove di Sacco (Padova), ne e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A1401

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 dicembre 1986.

Impegno della somma complessiva di L. 21.189.264.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Piemonte e Sardegna, ai sensi della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (F.I.O. 1984 - prestiti BEI - anno finanziario 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nella edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, articoli 17 e 20, per effetto della quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra sono state ridotte a lire 1.705 miliardi;

Visto il successivo quarto comma dello stesso art. 37, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino al controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti d'investimento 1984 immediatamente eseguibili;

Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1985, con la quale vengono individuati ed approvati i relativi finanziamenti dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, di competenza delle amministrazioni centrali e delle regioni, per un ammontare complessivo di lire 2.901,315 miliardi;

Vista la successiva delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale vengono apportate alcune modifiche alle attribuzioni di cui alla sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985 e, conseguentemente, i finanziamenti approvati per le amministrazioni centrali e per le regioni ammontano, rispettivamente, a lire 1.639,194 miliardi e a lire 1.262,121 miliardi;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto ministeriale d'impegno n. 026/86 del 1° dicembre 1986, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di lire 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Vista la nota del Ministero del tesoro n. 189910 del 9 dicembre 1986, con la quale si comunica che con decreto del Ministro del tesoro n. 189910 del 3 dicembre 1986, in corso di registrazione alla Corte dei conti, viene recata una variazione in aumento al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'esercizio 1986, di complessive L. 21.189.264.000 relative al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: «Difesa torrente Cordevole FIO/A» (Veneto) per L. 3.997.973.495, «Disinquinamento Grado - FIO/A» (Friuli-Venezia Giulia) per L. 3.997.972.440, «Acquedotto Potenza - FIO» (Basilicata) per L. 4.597.669.850, «Viabilità forestale Friuli FIO/A» per L. 1.998.986.615, «Acqua Piemonte - FIO/A» per L. 3.598.182.540 e «Forestazione Durci Sardegna - FIO/A» per lire 2.998.479.935, corrispondenti rispettivamente ai progetti numeri 79, 47, 36, 48, 57, 61 e 70 di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 21.189.264.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Piemonte e Sardegna, per i finanziamenti dei progetti, rispettivamente, «Difesa torrente Cordevole - FIO/A» per L. 3.997.973.495, «Disinquinamento Grado - FIO/A» per L. 3.997.972.440, «Acquedotto Potenza - FIO» per L. 4.597.668.975, «Viabilità forestale Friuli - FIO/A» per L. 1.998.986.615, «Acquedotto Piemonte - FIO/A» per L. 3.598.182.540 e «Forestazione Durci Sardegna - FIO/A» per L. 2.998.479.935.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1986
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 141

87A0305

DECRETO 19 gennaio 1987.

Impegno della somma di lire 3 miliardi a favore della regione Marche ai sensi dell'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261 (anno finanziario 1987).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Vista la legge di bilancio n. 911/86, per l'esercizio 1987;

Considerato che la predetta legge 10 maggio 1976, n. 261, prevede anche per l'esercizio 1987 un finanziamento di lire 3 miliardi a favore della regione Marche, per le richiamate finalità;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Marche è impegnata la somma di lire 3 miliardi, per l'esercizio 1987, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1987

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1987
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 75

87A1410

DECRETO 19 gennaio 1987.

Impegno della somma di lire 10 miliardi a favore della regione Marche ai sensi dell'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828 (anno finanziario 1987).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 281/70, che istituisce all'art. 9 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 21, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, che reca risorse finanziarie da trasferire a favore della regione Marche per le finalità richiamate nella legge n. 734/72 (calamità naturali);

Vista la legge di bilancio n. 911/86, per l'esercizio 1987;

Considerato che la predetta legge 11 novembre 1982, n. 828, prevede anche per l'esercizio 1987 un finanziamento di lire 10 miliardi a favore della regione Marche, per le richiamate finalità;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 10 miliardi, per il 1987, è impegnata a favore della regione Marche, per le finalità, di cui alla premessa.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1987

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1987
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 76

87A1411

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 febbraio 1987.

Autorizzazione all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale di Biella dell'unità sanitaria locale n. 47.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 47 di Biella, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 28 ottobre 1986;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale degli infermi di Biella e autorizzato all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere debbono essere eseguite presso la sala operatoria di urologia dell'ospedale stesso, dai seguenti sanitari:

Gibba prof. Alessandro, primario della divisione di urologia dell'ospedale degli infermi di Biella;

Paterlini dott. Gaetano, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale degli infermi di Biella.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 47 di Biella è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A1438

DECRETO 7 febbraio 1987.

Autorizzazione all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. della Valle d'Aosta, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 28 ottobre 1986;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977 che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale della Valle d'Aosta è autorizzato all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'ospedale stesso, dai seguenti sanitari:

Pierini dott. Paolo, aiuto incaricato di urologia dell'ospedale della Valle d'Aosta;

Thiebat dott. Pier Luigi, aiuto incaricato di urologia dell'ospedale della Valle d'Aosta;

Palombo dott. Domenico, aiuto incaricato di chirurgia dell'ospedale della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della U.S.L. della Valle d'Aosta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A1439

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 9 febbraio 1987.

Disciplina della pesca delle vongole o longoni o lupini nel compartimento marittimo di Pescara.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 98 del citato regolamento il quale prevede che il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base degli studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1985), concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante, in particolare gli articoli 11 e 14 che stabiliscono i fermi tecnici infrasettimanali ed annuali e la quantità pescabile giornalmente;

Tenuto conto che nella riunione del 26 novembre 1986 il sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi, previsto dall'art. 4 del citato decreto ministeriale 26 ottobre 1985, ha espresso il parere che, in attesa di una nuova regolamentazione della pesca in questione è opportuno, ove necessario, articolare la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi per singoli compartimenti con ulteriori limitazioni della quantità pescabile giornalmente e l'aumento delle sospensioni della pesca infrasettimanali ed annuali;

Visto il verbale n. 5/1986 della commissione consultiva locale del compartimento marittima di Pescara, la quale propone di limitare ulteriormente la quantità pescabile giornalmente delle vongole o longoni o lupini e di sospendere la pesca medesima in un altro giorno alla settimana oltre a quello previsto dall'art. 11 del citato decreto ministeriale 26 ottobre 1985, nonché di sospendere la pesca per un congruo periodo durante l'anno oltre a quello previsto dall'art. 14 del citato decreto ministeriale 26 ottobre 1985;

Vista la lettera della capitaneria di porto di Pescara del 15 dicembre prot. n. 3/35793 con la quale il predetto ufficio marittimo comunica che la quasi totalità degli armatori di navi adibite alla pesca delle vongole ha chiesto l'emanazione di disposizioni per la sospensione della pesca delle vongole per un periodo dai due ai tre mesi e che per detta sospensione non è richiesto un contributo o misura finanziaria di sostegno;

Considerato che dalle indagini effettuate dal laboratorio della provincia di Teramo di Torre Cerrano risulta che i banchi di vongole del compartimento di Pescara sono in atto assoggettati ad un troppo intenso sfruttamento;

Ritenuta pertanto la necessità di stabilire in modo più rigoroso la disciplina della pesca delle vongole o longoni o lupini nel compartimento marittimo di Pescara al fine di contenere lo sfruttamento in limiti più adeguati;

Decreta:

Nel compartimento marittimo di Pescara la pesca delle vongole o longoni o lupini (Dosinia exoleta; Venus gallina; Venerupis aurea (o tapes aureus); Venerupis aurea texturata; Venerupis rhomboides; Venerupis decussata (o Tapes decussatus)) è sottoposta alle seguenti ulteriori restrizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la quantità pescabile giornalmente è limitata a quintali 6;

b) la pesca è vietata nei giorni festivi e nei giorni di venerdì e sabato;

c) oltre al mese di giugno la pesca è sospesa ogni anno per almeno altri due mesi da stabilire con apposita ordinanza del capo del compartimento, su conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 9 febbraio 1987

Il Ministro: DEGAN

87A1437

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 10 dicembre 1986), **coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 19** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1987), **recante: «Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria, salva la esperibilità di azioni revocatorie, la comunicazione da parte del commissario della revoca per giusta causa dei mandati irrevocabili all'incasso rilasciati nei due anni anteriori all'inizio della procedura, anche se nell'interesse del creditore, per i crediti che maturano durante la gestione commissariale e relativi contratti con terzi debitori nei quali il commissario sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti già effettuati, potrà essere intrapresa o proseguita sono nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

Art. 3.

1. In caso di cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 2112, primo comma, del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito anche qualora il prezzo di cessione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, con l'obbligo per il cessionario alla continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e al mantenimento dei livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

2. Le procedure di amministrazione straordinaria sono esonerate dal pagamento delle penali e sanzioni amministrative per i contributi previdenziali obbligatori non versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. I pagamenti effettuati sono irripetibili.

3. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

Art. 4.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'art. 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La chiusura della procedura è dichiarata con decreto dell'autorità di vigilanza, su istanza del commissario straordinario o d'ufficio. Il decreto è pubblicato, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento».

Art. 5.

1. Il termine del 30 settembre 1986 previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 31 dicembre 1987. Le domande di contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 devono pervenire entro la data del 31 luglio 1987.

2. Il termine del 30 settembre 1986 per la presentazione delle domande relative ai programmi di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 30 settembre 1987.

3. Fino alla data del 30 settembre 1987, il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potrà esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimenti già approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, presentate dalle imprese che abbiano proposto programmi di ristrutturazione o di riconversione ai sensi dell'articolo 2-*bis* di cui al comma 2 del presente articolo, nonché dalle imprese a favore delle quali ai sensi del predetto articolo 4 sia stato deliberato un contributo finalizzato al sostegno di iniziative consortili.

3-bis. *Al comma 1 dell'articolo 2-*bis *del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: «Alle imprese per la produzione di tubi senza saldatura che presentino» sono sostituite dalle seguenti: «Alle imprese che, per la soluzione di situazioni di crisi nel settore dei tubi senza saldatura, ed impianti strettamente connessi, presentino».*

3-ter. *All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: «al precedente articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai precedenti articoli 2 e 2-*bis*».*

Art. 6.

1. Alle imprese per la produzione di tubi saldati che entro il 30 giugno 1987 realizzino riduzioni di capacità produttiva attraverso la rottamazione totale e completa degli impianti, sono concessi i benefici di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Saranno consentite rottamazioni anche di singole linee produttive se le stesse avvengano nell'ambito di accordi di specializzazione produttiva tra aziende dello stesso settore o comunque collegate da rapporti di fornitura di materia prima, in essere e da realizzare, nonché in aziende acquisite da procedure concorsuali o in amministrazione straordinaria.

2. Il predetto contributo è elevato a L. 50.000 a favore delle imprese con obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo in altri settori industriali o in servizi alla produzione industriale stessa.

3. Gli impianti che formeranno oggetto di incentivazione debbono essere in possesso dell'istante alla data del 1° gennaio 1986 ed essere, alla data del 30 marzo 1986, agibili, cioè idonei a produrre mediante normale attività manutentiva.

4. Le domande di contributo devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

5. I contributi previsti dai precedenti commi graveranno sul «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che è all'uopo incrementato di lire 80 miliardi.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte di lire 80 miliardi.

Art. 7.

1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attività anche prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 del citato articolo 4, che dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio 1987.

2. Fino a tale data, all'attuazione dei programmi già approvati nell'ambito del piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno provvede l'Agenzia con i criteri, le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Restano ferme tutte le altre norme della legge 17 novembre 1984, n. 775, non incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

3. In deroga a quanto previsto nel quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, le somme assegnate dalle Comunità europee allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale possono essere trasferite alla gestione della cessata Cassa per il Mezzogiorno attraverso operazioni di giroconto di tesoreria.

Art. 8.

1. I crediti per capitale, interessi ed accessori, maturati ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché gli altri diritti derivanti dai contratti di finanziamento, concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferiti all'Istituto mobiliare italiano che potrà adottare tutti i provvedimenti previsti dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1973, n. 274, anche in deroga al proprio statuto e alle leggi che regolano la sua attività.

2. I crediti di cui al comma 1 vengono trasferiti senza i privilegi che li assistono e le ditte finanziate potranno ottenere la formale cancellazione dei privilegi su semplice loro richiesta senza il consenso dell'Istituto mobiliare italiano.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procedure esecutive e concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi i versamenti già precedentemente effettuati. Per i residui crediti l'Istituto mobiliare italiano parteciperà con gli altri creditori chirografari.

4. A fronte dei crediti trasferiti l'Istituto mobiliare italiano iscriverà un corrispondente debito verso lo Stato e provvederà entro il 28 febbraio di ogni anno al versamento al fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, di un importo determinato annualmente dal Ministro del tesoro, correlato ai rientri dei crediti avvenuti nell'anno precedente al netto delle spese sostenute e degli interessi maturati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Agli interessi maturati sui crediti di cui ai precedenti commi è applicabile la disciplina degli interessi di mora prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 9.

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ulteriormente incrementato di sei mesi.

Art. 10.

(*Soppresso dalla legge di conversione*)

Art. 11.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 30 novembre 1986.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione dispongono quanto appresso:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n. 411, e 27 settembre 1986, n. 593.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 26/1979, così come modificato dall'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'art. 1 del D.L. 9 aprile 1984, n. 62, convertito nella legge 8 giugno 1984, n. 212, è il seguente:

«Art. 2 (Poteri e compenso del commissario). — *Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.*

Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento.

Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.

Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni.

Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di cento dipendenti.

Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entità della gestione».

Note all'art. 3, comma 1:

— Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 26/1979 si veda la nota precedente.

— Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 2560 e del primo comma dell'art. 2112 del codice civile:

«Art. 2560, secondo comma. — Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori».

«Art. 2112, primo comma. — In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento».

— Il testo dei primi due commi dell'art. 2 del D.L. n. 62/1984 è il seguente:

«1. Il criterio da utilizzare per la determinazione del prezzo di cessione di aziende o complessi aziendali, stabilito nel secondo comma dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprle 1979, n. 95, va inteso nel senso che, ai fini della valutazione della redditività, deve tenersi conto del prevedibile risultato della gestione, anche negativo.

2. Qualora tale prezzo sia stato determinato tenendo conto della redditività negativa, il cessionario deve obbligarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e a mantenere i livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante».

Nota all'art. 3, comma 2:

Il testo dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 463/1983 è il seguente:

«7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria».

Nota all'art. 4:

Il testo vigente dell'art. 6 del D.L. n. 26/1979, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 *(Norme procedurali)*. — Ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare, relativamente alle imprese per le quali è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria è competente il tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, ferma restando la competenza ordinaria per le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato di insolvenza e alle sentenze di cui all'art. 4 del decreto stesso.

L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle imprese in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica ai procedimenti per l'accertamento dello stato di insolvenza, a quelli di cui all'art. 4 ed alle relative opposizioni.

Alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2) e 4) dell'art. 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La chiusura della procedura è dichiarata con decreto dell'autorità di vigilanza, su istanza del commissario straordinario o d'ufficio. Il decreto è pubblicato, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento*».

Si trascrive il testo dell'intero art. 118 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa):

«Art. 118 *(Casi di chiusura)*. — Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo».

Nota all'art. 5, comma 1:

Si trascrive il testo dell'art. 2 del D. L. n. 20/1986 (Misure urgenti per il settore siderurgico):

«Art. 2. — 1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che entro il 30 settembre 1986 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni delle capacità produttive mediante la demolizione degli impianti è concesso un contributo di lire cinquantamila per ogni tonnellata di capacità soppressa così come risultante a seguito degli adempimenti previsti dal quinto comma dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che realizzino programmi di specializzazione produttiva il contributo predetto è elevato a lire centomila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

2. Il predetto contributo è elevato a lire duecentocinquantamila a favore delle imprese con l'obbigo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attività di servizi alla produzione.

3. Il contributo di cui al comma 1 è elevato a lire trecentomila a favore delle imprese localizzate nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed è cumulabile con ogni altra forma d'incentivazione produttiva prevista dalla vigente legislazione, con l'obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di tale maggiorazione di contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attività di servizi alla produzione.

4. I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici, di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

Nota all'art. 5, comma 2:

Per il testo dell'art. 2-*bis* del D. L. n. 20/1986 si veda la nota all'art. 5, comma 3-*bis*.

Note all'art. 5, comma 3:

— La legge n. 46/1982 reca: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale». L'art. 20, al sesto comma, prevede la costituzione di un comitato tecnico, da nominarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'incarico di istruire le domande di contributo, per la successiva delibera del CIPI, presentata dalle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 abbiano realizzato, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979 [per il testo dell'intero art. 20 si veda nella nota all'art. 6, comma 4].

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della Gepi S.p.a.), è il seguente:

«Art. 4. — Alle imprese che entro il 31 dicembre 1985 [termine prorogato al 31 luglio 1986 dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 20/1986] demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldatura è concesso un contributo fino a lire centocinquantamila per ogni

tonnellata di capacità produttiva soppressa. Il predetto contributo non può superare lire trentamila per la demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati condotte e tubi saldati per acqua e gas. Il predetto contributo può essere elevato, rispettivamente, fino a lire duecentocinquantamila e fino a lire cinquantamila in favore delle imprese che impiegano tale maggiorazione di contributo in investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali o in attività di servizio alla produzione industriale e con particolare riguardo per le aree di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa e della entità di investimenti per la razionalizzazione dei procesi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali così come definiti dal secondo comma del precedente art. 2 e dei relativi riflessi occupazionali nonché della localizzazione degli stessi nelle aree di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Alle predette imprese che demoliscano contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi altresì contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'art. 2.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici di tubi debbono comunicare al Comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la capacità produttiva effettiva ed aggiornata degli impianti. Per l'accertamento della fedeltà delle dichiarazioni delle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del predetto Comitato tecnico, nonché degli altri organi tecnici previsti dal D.L. 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire centocinquantamiliardi, da porre a carico dal Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

— Per il testo dell'art. 2-*bis* del D.L. n. 20/1986 si veda la successiva nota all'art. 5, comma 3-*bis*.

Nota all'art. 5, comma 3-bis:

Il testo testo dell'art. 2-*bis* del D.L. n. 20/1986 (Misure urgenti per il settore siderurgico), così come risulta modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. *Alle imprese che, per la soluzione di situazioni di crisi nel settore dei tubi senza saldatura, ed impianti strettamente connessi, presentino* programmi di ristrutturazione, sempreché non si verifichino aumenti di capacità produttiva nel settore dei tubi non saldati, o che presentino programmi di riconversione per importi di spesa superiore a lire 70 miliardi e che prevedano la realizzazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere concesso un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Qualora il programma di intervento presentato preveda l'impiego di non meno di 400 lavoratori, il contributo predetto è cumulabile con quelli concessi ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e con quelli derivanti dal presente decreto. Le domande relative ai predetti programmi devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 1986. Il contributo è concesso dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai fini della razionalizzazione complessiva del settore siderurgico» [Per il testo dell'art. 4 della legge n. 193/1984 e per il compito assegnato al comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982 si veda nelle note all'art. 5, comma 3].

Nota all'art. 5, comma 3-ter:

Il comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 20/1986 (Misure urgenti per il settore siderurgico), per effetto della modifica di cui al presente comma, è così riformulato:

«4. Per le finalità di cui *ai precedenti articoli 2 e 2*-bis saranno altresì utilizzabili le somme stanziate e non impegnate riferite all'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni» [Per il testo dell'art. 2 si veda nella nota all'art. 5, comma 1; per il testo dell'art. 2-*bis* si veda nella nota all'art. 5, comma 3-*bis*; per il testo dell'art. 4 della legge n. 193/1984 si veda nella nota all'art. 5, comma 3].

Nota all'art. 6, comma 1:

Per il testo dell'art. 4 della legge n. 193/1984 si veda nella nota all'art. 5, comma 3.

Nota all'art. 6, comma 4:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.) è il seguente:

«Art. 2. — Alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva relativa ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati o blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Tale contributo è concesso anche per i forni fusori direttamente collegati agli impianti di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale nonché per i forni fusori le cui riduzioni di capacità produttiva avvengono nell'ambito di accordi produttivi interaziendali tendenti alla formazione di consorzi per la fabbricazione di semilavorati da rilaminazione su impianti esistenti in Italia.

Alle imprese di cui al primo comma, che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal D.L. 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere elevato fino al limite massimo di lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Per le imprese siderurgiche di cui al primo comma del presente articolo che, entro il 31 dicembre 1984, mediante accordi interaziendali, realizzino progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti siderurgici esistenti, ovvero progetti di servizi alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere ulteriormente elevato fino al limite massimo di lire 180 mila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. La parte del contributo eccedente la quota concessa ai sensi del primo comma deve essere interamente destinata ai suddetti investimenti.

Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono istruite unitamente ai programmi di razionalizzazione o riconversione, con la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Gli impianti da demolire debbono essere in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi.

La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa accertata sulla base dell'ultima denuncia inoltrata alla CECA con mod. 2.61, e dell'entità degli investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali così come definiti dal secondo comma del presente articolo e dai relativi riflessi occupazionali, nonché della localizzazione di essi nelle aree di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Nei casi per i quali sia già intervenuta la deliberazione di concessione da parte del CIPI del contributo di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, il termine del 31 dicembre 1983, previsto per lo smaltimento degli impianti, è prorogato fino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Dall'entrata in vigore della presente legge le imprese debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le alienazioni dei "riferimenti (quote) di produzione" dei prodotti siderurgici rientranti nella disciplina della presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta sentito il comitato di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la conformità delle predette alienazioni agli obiettivi generali della politica siderurgica. Le predette determinazioni debbono essere adottate nel termine di trenta giorni dalla data di arrivo della domanda al comitato di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il contributo è erogato previo accertamento di una commissione nominata a norma dell'art. 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. La predetta commissione accerta sia la riduzione degli impianti sia la realizzazione degli investimenti di razionalizzazione o di riconversione sia la definizione degli accordi produttivi interaziendali di cui al primo comma del presente articolo.

Per le dichiarazioni dovute alla CECA, le imprese interessate debbono inviare i relativi moduli al comitato di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede al successivo inoltro degli stessi al predetto organo comunitario.

Eventuali accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui al precedente comma vengono effettuati dalle commissioni previste dal settimo comma del presente articolo.

Per l'applicazione del primo e secondo comma è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Per le medesime finalità del precedente comma ed in aggiunta alle autorizzazioni di spesa dallo stesso previste sono utilizzabili le somme del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici non impegnate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nonché quelle non impegnate sulle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 4 della presente legge».

Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982, più volte citato nell'art. 2 della legge n. 193/1984 soprariportato:

«Art. 20. — Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la realizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici», i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al precedente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo».

Nota all'art. 6, commi 5 e 6:

L'art. 20 della legge n. 46/1982 (per il testo dell'intero articolo si veda nella nota all'art. 6, comma 4) istituisce il «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» allo scopo di agevolare la riduzione della capacità produttiva mediante soppressione di impianti marginali od obsoleti. L'intervento stabilito col presente provvedimento è posto a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a norma dell'art. 3, primo comma, della legge n. 675/1977, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio.

Nota all'art. 7, comma 1:

La legge n. 64/1986 reca «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno». Si trascrive il testo degli articoli 4 e 5 della predetta legge:

«Art. 4. (*Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno*). — 1. All'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, concorrono l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo art. 6.

2. L'Agenzia, con personalità giuridica e sede in Roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale così come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'art. 1, ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.

3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:

a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo articolo 6, nonché dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;

b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche ai sensi della presente legge e in conformità alle direttive previste dal programma triennale;

c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano.

4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.

5. Alla gestione dell'Agenzia è preposto un apposito comitato composto dal presidente e da sette componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per la nomina del presidente è richiesto il parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che dura in carica 3 anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo.

7. Il bilancio dell'Agenzia è formulato con i criteri e le modalità fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio è sottoposto all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

8. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, dal comitato dell'Agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

«Art. 5 (*Completamenti, trasferimenti e liquidazioni*). — 1. Presso l'Agenzia è costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attività contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia.

2. All'inizio dell'attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni.

3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro 60 giorni:

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari;

b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale;

c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione;

d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;

e) i criteri per l'ultimazione delle attività di liquidazione.

4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento.

5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi».

Nota all'art. 7, comma 2:

Il D.L. n. 581/1984 reca: «Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 23 novembre 1984). Gli articoli 2 e 3 della legge di conversione dispongono quanto appresso:

«Art. 2. — Gli interventi e le attività previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente art. 1, sono realizzati in via temporanea da un commissario governativo, sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che le esercita in conformità dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il commissario governativo è affiancato da un comitato tecnico-amministrativo, da lui presieduto, composto da sette membri, scelti tra esperti in materia giuridica, economica e finanziaria.

Il commissario governativo ed il comitato tecnico-amministrativo sono nominati con le modalità previste dall'art. 14 del predetto testo unico, e successive modificazioni.

La commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno prevista dall'art. 4 del citato testo unico, esprime parere sulla nomina del commissario governativo e di ciascun membro del comitato tecnico-amministrativo di cui ai commi precedenti, secondo le procedure di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il collegio dei revisori, nominato ai sensi dell'art. 17 del medesimo testo unico, resta in carica, nell'attuale composizione, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e i suoi componenti sono collocati fuori ruolo.

Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza, il commissario governativo si avvale delle strutture e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

Ai fini della esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente art. 1, da parte del commissario governativo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può impartire specifiche direttive intese, tra l'altro, ad accelerare i tempi di esecuzione delle opere, il contenimento dei relativi costi, a promuovere la partecipazione di imprese riunite in applicazione degli articoli 20, 21, 22, 23 e 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni, nonché ad assicurare il funzionale passaggio delle opere ai soggetti destinatari ai fini della manutenzione e gestione.

Alla concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali ed agricole il commissario governativo provvede sulla base dell'istruttoria degli istituti di credito ed in conformità dei criteri e delle modalità previste dalla legislazione vigente.

Il commissario governativo provvede altresì all'espletamento di tutte le attribuzioni, previste dalla legislazione vigente, di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno nei confronti degli enti collegati di cui all'art. 39 del testo unico medesimo e della Italtrade, nonché all'esercizio delle attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno sia ai sensi della legge 26 novembre 1975, n. 748, in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e di altri programmi speciali comunitari, che ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

Il commissario governativo al termine dell'attività di liquidazione di cui all'art. 1 del citato decreto legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente art. 1, presenta il rendiconto al Ministro del tesoro che con proprio decreto dichiara chiusa a tutti gli effetti la liquidazione stessa con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza il commissario governativo si avvale delle disposizioni del più volte ricordato testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali nonché delle disposizioni contenute nella presente legge.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle attribuzioni di competenza del commissario governativo, compresi quelli occorrenti per fornire l'assistenza tecnica e i contributi finanziari, per un periodo non superiore ad un biennio, agli enti destinatari ai quali debbono essere trasferite le opere della gestione commissariale, gravano sullo stanziamento di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilità finanziarie.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 4 della citata legge n. 651, è concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) un contributo finanziario di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per l'anno 1985.

Il commissario governativo, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il finanziamento di iniziative di sua competenza, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui

onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del commissario medesimo.

Art. 3. — Il commissario governativo nelle materie di sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, ivi comprese sia le partecipazioni al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione all'IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ.

Fino all'insediamento del commissario governativo, il commissario liquidatore, nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, esercita i poteri di gestione provvisoria dell'intervento straordinario, già di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro i quindici giorni successivi all'insediamento del commissario governativo, nominato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, trasferisce al commissario governativo tutti gli atti relativi all'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno».

Nota all'art. 7, comma 3:

Si trascrive il testo dei commi quarto e quinto dell'art. 2 della legge n. 748/1975 (Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con riserve proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970):

«E istituito nello stato di previsione delle entrate statali apposito capitolo per l'iscrizione delle somme assegnate dalla C.E.E. allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi a contributo. Corrispondentemente è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle predette somme alla Cassa per il Mezzogiorno, anche ai fini dell'eventuale destinazione dei benefici ad altri soggetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'attuazione del precedente comma, le occorrenti variazioni di bilancio nel presente esercizio ed in quelli successivi».

Note all'art. 8, comma 1:

— La legge n. 1470/1961 reca norme sul finanziamento a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionali.

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 274/1973 (Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie) è il seguente:

«Art. 3. — Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive modifiche ed integrazioni, il comitato di cui all'art. 3 della legge stessa, con le integrazioni di cui all'art. 1, comma terzo, della presente legge, fermi restando i poteri ad esso demandati dall'art. 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, ha facoltà di autorizzare, su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano, ogni altro atto ritenuto opportuno, anche se escluso dal predetto art. 4, quando ciò valga a favorire il proseguimento dell'ordinato svolgimento della produzione o il mantenimento dell'occupazione operaia, ovvero a migliorare le prospettive di recupero del residuo credito.

Le relative deliberazioni sono soggette alla approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro».

Nota all'art. 8, comma 4:

L'art. 4 della legge n. 1089/1968 con cui è stato convertito in legge il D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato, al primo comma prevede che:

«Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'Istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo».

Nota all'art. 8, comma 5:

Il testo vigente dell'art. 66 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), così come modificato dal D.P.R. 23 dicembre 1975, n. 683 e dal D.P.R. 23 maggio 1979, n. 170, è il seguente:

«Art. 66 (*Accantonamenti per rischi su crediti*). — *Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell'art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento.*

Le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'art. 57 limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti. Se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso.

Per le aziende e gli istituti di credito restano fermi, fino al riassorbimento, i maggiori accantonamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a decorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio».

Nota all'art. 9:

L'art. 4, comma 6, del D.L. n. 787/1985 aumenta da dodici a ventiquattro mesi il periodo massimo previsto dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143 (Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale), per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa.

Note al comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione:

— Il D.L. n. 218/1986 e il D.L. n. 411/1986 recavano: «Norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria».

— Il D.L. n. 593/1986 recava: «Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

87A1416

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito piemontese, in Torino

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 7 e 8 dello statuto del Mediocredito piemontese, con sede in Torino.

87A1384

Estrazioni per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 9 marzo 1987, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle due serie degli speciali certificati di credito 10% - 1977-1988 e 1978-1988, emessi in base alle seguenti leggi e decreti: decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 48 e decreto ministeriale 10 gennaio 1977; decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 4 maggio 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 7 marzo 1973, n. 69, decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 546 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 10 marzo 1987, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla nona estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1987.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A1379

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.A.M.I.T.*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. S.A.M.I.T.*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Quercetti*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 23 aprile 1984 al 23 ottobre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Quercetti*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 24 ottobre 1984 al 21 aprile 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cartiere Sterzi*, con sede in Milano e stabilimenti di Crevacuore (Vercelli) e Varese:
periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 13 giugno 1983: dal 12 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Firsat*, con sede in San Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di San Pietro Moncalieri (Torino):
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Firsat*, con sede in San Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di San Pietro Moncalieri (Torino):
periodo: dal 7 luglio 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. A.E. Borgo*, con sede in Alpignano (Torino) e stabilimento di Alpignano (Torino):
periodo: dal 20 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 20 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. A.E. Borgo*, con sede in Alpignano (Torino) e stabilimento di Alpignano (Torino):
periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 20 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Fimu*, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Carbonara Scrivia (Alessandra):
periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Ceat cavi*, con sede in Torino e stabilimenti di Ascoli Piceno, Settimo Torinese (Torino) uffici vendite nazionali:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1982: dal 4 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Gimeco*, con sede in Savonera - Venaria (Torino) e stabilimenti di Savonera - Venaria (Torino) e Torino:
periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Maina*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.a.s. La Torinese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s. La Torinese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Losa cotonificio di Robassomero*, con sede in Robassomero (Torino) e stabilimento di Robassomero (Torino):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Tessitura di Lainate*, con sede in Lainate (Milano) e stabilimento di Lainate (Milano):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Maglificio calzificio torinese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 26 febbraio 1984: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Maglificio calzificio torinese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 26 febbraio 1984: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Maglificio calzificio torinese*, con sede in Torino e stabilimento di Carpi (Modena):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 26 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Maglificio calzificio torinese*, con sede in Torino e stabilimenti di Carpi (Modena):

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 10 ottobre 1985: dal 26 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Società cavi Pirelli*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno Ferraris (Vercelli):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 16 gennaio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Maglificio Valley*, con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria) e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Suole prefabbricate Alessandria*, con sede in Alessandria e stabilimento di Spinetta Marengo (Alessandria):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 23 aprile 1985: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Turati 1892*, con sede in Lusernetta (Torino) e stabilimento di Lusernetta (Torino):

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Turati 1892*, con sede in Lusernetta (Torino) e stabilimento di Lusernetta (Torino):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. S.T.M. - Soc. trattamento metalli*, con sede in Torino e stabilimento di Carmagnola (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. C.T.M.* ora *Alfa cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.a.s. Co.Fi.S.*, con sede in Volvera (Torino) e stabilimento di Volvera (Torino):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Argenterie del canavese*, con sede in Loranzè (Torino) e stabilimento di Loranzè (Torino):

periodo: dal 1° settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Argenterie del canavese*, con sede in Loranzè (Torino) e stabilimento di Loranzè (Torino):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Stamat*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Stamat*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

34) *S.r.l. S.A.I.M.E.M. Mollificio torinese*, con sede in Cambiano (Torino) e stabilimento di Cambiano (Torino):

periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

35) *S.r.l. Confezioni Al.Co.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

36) *S.r.l. Confezioni Ai.Co.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

37) *S.a.s. Garavaglia*, con sede in Trecate (Novara) e stabilimento di Trecate (Novara):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 12 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Maglificio Maggia*, con sede in Occhieppo Superiore (Vercelli) e stabilimento di Occhieppo Superiore (Vercelli):

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

39) *Icar*, con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Seti*, con sede in Napoli e stabilimenti di Pompei (Napoli) e Torre del Greco (Napoli):

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Bausano*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Crisi occupazionale area comune di Napoli - lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli), per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492, lavoratori resisi disponibili dal 4 novembre 1985 od entro dodici mesi:

concessione primi sei mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

2) Crisi occupazionale area comune di Napoli - lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli), per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492, lavoratori resisi disponibili dal 4 novembre 1985 od entro dodici mesi:

prorogata da sei a dodici mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

3) Crisi occupazionale area comune di Napoli - lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli), per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492, lavoratori resisi disponibili dal 4 novembre 1985 od entro dodici mesi:

prorogata da dodici a diciotto mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

4) Crisi occupazionale area comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli) - lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resi disponibili dal 5 ottobre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da quarantacinque a cinquantuno mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 16 maggio 1983.

5) Crisi occupazionale area Napoli-Capodichino - lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 1° novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da quarantacinque a cinquantuno mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 2 maggio 1985.

6) Area comune di Pozzuoli - lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, resisi disponibili dal 1° giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da trentatre a trentanove mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 29 ottobre 1983.

7) Crisi occupazionale area Napoli-Capodichino - lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto. di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da cinquantasette a sessantatre mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 6 maggio 1982.

8) Crisi occupazionale area Napoli-Capodichino - lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal lavoro dal 21 novembre 1980 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da sessantanove a settantacinque mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 19 dicembre 1980.

9) Area comune di Napoli-Secondigliano - lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503//N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a trenta mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 1° ottobre 1984.

10) Area comune di Napoli-Secondigliano - lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da trenta a trentatre mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 1° ottobre 1984.

11) Crisi occupazionale area comune di Villa Literno (Caserta) - lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da quarantacinque a cinquantuno mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 24 febbraio 1983.

12) Crisi occupazionale area comune di Pozzuoli (Napoli) - lavoratori occupati imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di n. 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP, lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da dodici a diciotto mesi;

delibera CIPI 31 luglio 1986;

primo decreto 12 agosto 1986.

13) Area comune di Pozzuoli (Napoli) - lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile, sospesi dal 2 aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da dociotto a ventiquattro mesi;

delibera CIPI 10 luglio 1985;

primo decreto 8 agosto 1985.

14) Crisi occupazionale area comune di Frattamaggiore (Napoli) - lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione della opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete del gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da sei a dodici mesi;

delibera CIPI 14 ottobre 1986;

primo decreto 6 novembre 1986.

15) Crisi occupazionale area industriale di Acerra (Napoli) - lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da novantatre a novantanove mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 9 febbraio 1979.

16) Area comune di Pozzuoli (Napoli) - lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetti PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da ventuno a ventiquattro mesi;

delibera CIPI 3 agosto 1984;

primo decreto 1° ottobre 1984.

17) Area comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli) - lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a trenta mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 20 aprile 1985.

18) Area comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli) - lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da trenta a trentatre mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 20 aprile 1985.

19) Crisi occupazionale area comuni della provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa - lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata da Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Ente appaltante Consorzio di bonifica di Caserta, resisi disponibili dal 10 febbraio 1986 od entro sei mesi dalla predetta data:

concessione primi sei mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

20) Crisi occupazionale area casertana (comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua) - lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori di completamento relativi al progetto PS3/147, disinquinamento golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, sospesi dal 4 maggio 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da cinquantasette a sessantatre mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 5 agosto 1981.

21) Crisi occupazionale area casertana (comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua) - lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori di completamento relativi al progetto PS3/147, disinquinamento Golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, sospesi dal 4 maggio 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da sessantatre a sessantanove mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 5 agosto 1981.

22) Crisi occupazionale area comuni della provincia di Caserta: Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua - lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Campania Occidentale IV lotto prog. PS29/86/4», finanzita dalla ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data.

proroga da sei a dodici mesi;

delibera CIPI 14 ottobre 1986;

primo decreto 5 novembre 1986.

23) Area comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino e Succivo (Caserta) - lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori relativi alla costruzione dei collettori fognari di cui al progetto speciale PS3/194, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 28 aprile 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da diciotto a ventiquattro mesi;

delibera CIPI 19 settembre 1985;

primo decreto 15 novembre 1985.

24) Crisi occupazionale area comune di Montescaglioso (Matera) - lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino, di cui al progetto speciale 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a ventisette mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 2 novembre 1985.

25) Area comune di Montalbano Jonico (Matera) - lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da trenta a trentatre mesi;

delibera CIPI 14 ottobre 1986;

primo decreto 16 febbraio 1985.

26) Crisi aree Agro Pisticci, Crago, Montalbano, Ferrandina, Consorzio di bonifica di Brandano e Metaponto - lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIME - Cantiere di Marconia (Matera) impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 9 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a ventisette mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 10 giugno 1985.

27) Crisi occupazionale area comune Valsinni (Matera) - lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi da tale data:

proroga da quarantacinque a cinquantuno mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 29 luglio 1985.

28) Crisi occupazionale area comune Valsinni (Matera) - lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi a tale data:

proroga da cinquantuno a cinquantaquattro mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986;

primo decreto 29 luglio 1985.

29) Area comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera) - lavoratori dipendenti dalla Cimi Montubi appaltatrice delle «opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio» e opere di regolazione del Pertusillo, sospesi dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da trentasei a trentanove mesi;

delibera CIPI 3 luglio 1986;

primo decreto 11 luglio 1984.

30) Crisi occupazionale area comune S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza) - lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno - Progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla Casmez, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

concessione primi sei mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

31) Crisi occupazionale area comune S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza) - lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno - Progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla Casmez, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da sei a dodici mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

32) Crisi occupazionale area comune San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) - lavoratori occupati presso imprese impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Metramo in località Castagnara - Progetto speciale 26/3008, resisi disponibili dal 15 ottobre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

concessione primi sei mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

33) Crisi occupazionale area comune San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) - lavoratori occupati presso imprese impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Metramo in località Castagnara - Progetto speciale 26/3008, resisi disponibili dal 15 ottobre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da sei a dodici mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

34) Crisi occupazionale area comune di Paola (Cosenza) - lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria Santomarco, 1° lotto contrada Pantani, resisi disponibili dal 19 febbraio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

concessione primi sei mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

35) Crisi occupazionale area comune di Paola (Cosenza) - lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria Santomarco, 1° lotto in località contrada Pantani, resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

concessione primi sei mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

36) Crisi occupazionale area comune di S. Severo (Foggia) - lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nel completamento delle condotte irrigue di cui ai progetti 14/131 e 569 in Capitanata, resisi disponibili dall'11 novembre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

concessione primi sei mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

37) Crisi occupazionale area comune S. Severo (Foggia) - lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nel completamento delle condotte irrigue di cui ai progetti 14/131 e 569 in Capitanata, resisi disponibili dall'11 novembre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da sei a dodici mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

38) Crisi occupazionale area comune di Milazzo (Messina) - lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della raffineria Milazzo, resisi disponibili dal 1° luglio 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

concessione primi sei mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

39) Crisi occupazionale area di Ragusa - lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro sei mesi da tale data:

concessione primi sei mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

40) Crisi occupazionale area di Ragusa - lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro sei mesi da tale data:

proroga da sei a dodici mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

41) Crisi occupazionale area di Ragusa - lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro sei mesi da tale data:

proroga da dodici a quindici mesi;

delibera CIPI 27 novembre 1986.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

87A1246

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1986, viene annullato il decreto ministeriale 14 ottobre 1986, n. 008811, punto 21, concernente la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 giugno 1986 al 31 dicembre 1986.

È ammessa la possibilità di beneficiare del pensionamento anticipato, previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dall'art. 37 della legge n. 416 del 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova S.E.R. - Ti.Co di Roma, nel periodo dal 30 giugno 1986 al 31 dicembre 1986, che versino nell'ipotesi di cui agli articoli medesimi.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1986, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Iam color* di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 1° giugno 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

2) *S.p.a. Industrie ceramiche Piemme,* con sede in Maranello (Modena) e stabilimenti in Maranello (Modena) e Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

3) *S.p.a. Capolo,* per la sola unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia):

periodo: dal 4 marzo 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

4) *S.p.a. Capolo,* per la sola unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

5) *S.p.a. Ceramiche Gala,* con sede in Maranello (Modena) e stabilimento in Solignano di Castelvetro (Modena):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

6) *S.p.a. Fimi-Phonola,* con sede in Milano e unità di Saronno (Varese):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1983: dal 1° settembre 1982.

7) *S.p.a. Ansaldo trasporti,* con sede in Napoli, unità di Napoli, Milano e Genova:

periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

8) *S.p.a. Istituto geografico De Agostini - Officine grafiche* di Novara:

periodo: dal 26 maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 15 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 27 maggio 1985.

9) *S.p.a. Siciet,* con sede legale in Ariccia (Roma) e centri operativi sparsi nelle province di Roma, Frosinone e Latina:

periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

10) *S.p.a. Valentini Umberto & C.,* con sede in Milano e stabilimento in Vighizzolo Montichiari (Brescia):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

11) *S.p.a. Grandi molini italiani,* unità di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 1° febbraio 1986 al 2 agosto 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

11-*bis) S.p.a. SAI - Società approvvigionamenti industriali* di Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

12) *Ditta Birfield trasmissioni,* con sede e stabilimento in Brunico (Bolzano):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

13) *La Metalli industriali,* con stabilimento in Campo Tizzoro (Pistoia):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

14) *S.p.a. Sameton miniera e fonderia* di Manciano (Grosseto):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1986, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Edizioni meridionali,* con sede in Napoli:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 28 novembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
art. 37 della legge n. 416/81.

2) *S.p.a. Società generale delle conserve alimentari - Cirio,* con sede legale in S. Giovanni a Teduccio (Napoli) e stabilimento in Sezze Romano (Latina):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 8 agosto 1984;
causale: crisi aziendale.

3) *S.p.a. Enichem elastomeri,* con sede in Palermo e stabilimento in Ravenna:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
causale: crisi aziendale.

4) *S.p.a. Carpoli,* con sede in Milano e stabilimento in Forlì:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 23 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale.

5) *S.p.a. Sameton,* con sede legale in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento in San Gavino Monreale (Cagliari):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 27 luglio 1986;
delibera CIPI 30 maggio 1985;
causale: crisi aziendale.

6) *Il Messaggero S.p.a.,* con sede legale in Roma, unità di Roma ed Acquaviva Picena (Ascoli Piceno):

periodo: dal 1° maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 29 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1986, punto 7, pag. 8563.

7) *S.r.l. La Navale cooperativa* di Venezia:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 28 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1985: del 1° dicembre 1984.

8) *S.p.a. Philips,* con sede in Milano e stabilimento in Monza ed area milanese:

periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 13 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1986, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova Sirma* di Parma:
periodo: dal 1° giugno 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

2) *S.p.a. Stafer* di Faenza (Ravenna):
periodo: dal 17 marzo 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 8 maggio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

3) *S.p.a. Stabilimento tipografico piacentino* di Piacenza:
periodo: dal 1° ottobre 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
art. 37 della legge n. 416/81.

4) *Cooperativa a r.l. Consorzio agrario provinciale di Padova*, con sede in Padova e per gli insediamenti industriali siti in Padova e provincia:
periodo: dal 21 maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

5) *S.p.a. Ceramica Casalgrande padana* di Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 30 maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

6) *S.p.a. Arpa* di Albinea (Reggio Emilia):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

7) *S.p.a. Calzaturificio Pam* di Arona (Novara):
periodo: dal 1° agosto 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

8) *S.p.a. Icas* di Ivrea (Torino):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

9) *S.p.a. Cementegola*, con sede di Borgonato di Cortefranco (Brescia), stabilimenti di Borgonato di Cortefranco e Terranuova Bracciolini (Arezzo), Rondissone (Torino), Trichiana (Belluno), Brescello (Reggio Emilia):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 1° gennaio 1985.

10) *S.p.a. Sadelmi Cogepi - Compagnia generale progettazioni*, sede Milano, uffici Milano e Roma, unità di Genova e Novara e cantieri su tutto il territorio nazionale:
periodo: dal 15 marzo 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

11) *S.r.l. L'Adriatica - Cooperativa produttori latte del Polesine*, con sede in Adria - unità produttive di Adria, Badia Polesine (Rovigo) e centro di distribuzione di Mestrino (Padova):
periodo: dal 3 agosto 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 31 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 2 febbraio 1986.

12) *S.p.a. Enichem elastomeri* di Palermo, stabilimento di Porto Torres (Sassari):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 14 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale.

13) *S.p.a. Sameton*, con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano):
periodo: dal 1° giugno 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale.

14) *S.p.a. Dutral*, sede Milano e stabilimenti in Novara, Ferrara e Terni:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

15) *S.p.a. Dutral*, sede Milano e stabilimenti in Novara, Ferrara e Terni:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

16) *Cooperativa Treelle - La lavorazione del legno* di Imola (Bologna):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

17) *S.p.a. Zucchi Vincenzo*, con sede in Milano, unità di: Casorezzo (Milano), Cuggiono (Milano), Rovellasca (Como), Urago d'Oglio (Brescia) e Ossona (Milano):
periodo: dal 1° aprile 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

18) *S.p.a. Tecnofinish industrie*, con sede in Milano e stabilimento in Giussano (Milano):
periodo: dal 15 luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale.

19) *S.p.a. Figli di Antonio Proserpio* di Giussano (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale.

20) *S.p.a. Acema*, con sede in Milano:
periodo: dal 1° novembre 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale.

21) *S.r.l. Lega* di Roccastrada (Grosseto):
periodo: dal 16 febbraio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

22) *Alfa Romeo Avio*, con sede e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli):
periodo: dal 21 luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

23) *S.A.S.A.*, con sede in Roma e stabilimento in Frattamaggiore (Napoli):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale.

24) *S.C.I. - Pozzi Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano) e stabilimento in Sparanise (Napoli):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale.

25) *S.p.a. Michelin italiana*, direzione commerciale di Milano e centri di distribuzione dislocati nelle varie regioni:
periodo: dal 26 maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale.

87A1247

Revoca degli amministratori e sindaci della società cooperativa «Programma 81 - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1987, ai sensi dell'art. 2543 codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Programma 81 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita il 30 luglio 1981, per rogito notaio Clara Santacroce, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. proc. Pietro Maria Tantalo.

87A1385

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini riguardante la revoca della denominazione di origine controllata «Aleatico di Puglia».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ai sensi della lettera *b)* dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ha espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico e di opportunità alla proposta di revoca della denominazione di origine controllata «Aleatico di Puglia» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 20 agosto 1973). Tale denominazione di origine controllata blocca un importante nome geografico pur sopportando una scarsissima propensione di utilizzo della denominazione da parte dei produttori interessati.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di revoca dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A0903

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 17 febbraio 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	195
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	630
Gasolio agricoltura	»	282
Petrolio agricoltura	»	272
Gasolio pesca e piccola marina	»	259
Petrolio pesca e piccola marina	»	249

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	562	565	568	571	574
Petrolio (*)	»	613	616	619	622	625
Olio comb.le fluido	L./kg	329	332	335	338	341

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A1510

REGIONE MARCHE

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la ditta Fedeli Domenico, domiciliato a Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), via Torquato Tasso n. 5, con decreto del presidente della giunta Marche 6 novembre 1986, n. 7923, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Palmense del Piceno» (polla n. 3), in contenitori di vetro Vichy da 920 ml e 450 ml (sia per acqua minerale naturale come sgorga dalla sorgente che per acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica).

Si comunica che la società «Meti S.p.a.», con sede in Pesaro, via Marsala n. 28, con decreto del presidente della giunta Marche 15 dicembre 1986, n. 8668, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Val di Meti» in contenitori P.V.C.; P.V.C. biorientato; P.E.T.; da 2 lt, 1,5 lt, 1 lt, 1/2 lt, e vetro, da 1 lt, 1/2 lt (sia per acqua minerale naturale come sgorga dalla sorgente, che per acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica).

87A1340

REGIONE CALABRIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Fabris» con nuova veste tipografica dell'etichetta

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1546 in data 11 settembre 1985, la ditta Giovanni Battista Fabris, con sede e stabilimento in Diamante (Cosenza), frazione Cirella, codice fiscale FBR GNN 09521G914S, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale, denominata «Fabris», con nuova veste tipografica dell'etichetta, in contenitori di vetro di 1 e 1/2 litro, nel tipo naturale.

Al decreto è allegato l'esemplare dell'etichetta.

87A0905

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

due posti di ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. del personale dell'U.S.L. in Poggibonsi (Siena).

87A1363

REGIONE VENETO

Concorso a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 4

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 30 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Feltre (Belluno).

87A1368

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario di psichiatria - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 14

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario di psichiatria - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

87A1394

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

un posto di assistente medico di neurologia (area funzionale di medicina);

un posto di assistente medico di chirurgia toracica (area funzionale di chirurgia);

un posto di assistente medico di urologia (area funzionale di chirurgia);

tre posti di assistente medico di cardiochirurgia (area funzionale di chirurgia);

tre posti di assistente medico di anestesia e rianimazione (per l'attività operatoria e di rianimazione cardiochirurgica - area funzionale di chirurgia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 30 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per la gestione del personale dell'U.S.L. in Teramo.

87A1393

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario per l'organizzazione dei servizi sanitari di base presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario per l'organizzazione dei servizi sanitari di base presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 27 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Rovereto (Trento).

87A1392

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 41 del 19 febbraio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Azienda farmaceutica municipalizzata di Prato: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore generale.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Lib PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi
s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O S P E
Piazza Cairoli, isol 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V. E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43